Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°292 TFT 26 del 05 febbraio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA A.B. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 05 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 43/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIOVANNI CARMISCIANO (dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga);
Sig. ANDREA POLIZZI (dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga);
Sig. VINCENZO FIRINGELI (calciatore della società A.S.D. Vallelunga);
Società A.S.D. VALLELUNGA;
Stagione sportiva 2017/2018 - Campionato Promozione (gir. A).

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 001820/62pfi 18/19 CF/ps del 21/08/18:
Il Sig. Giovanni Carmisciano, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 22, comma 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, comma 1 delle NOIF per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Vallelunga in occasione delle gare Vallelunga/Salemi 1930 del 10.9.2017, Nuovo Sancis/Vallelunga del 17.9.2017, Vallelunga/Don Bosco Partinico del 24.9.2017, Olimpia Serradifalco/Vallelunga dell'1.10.2017, Vallelunga/Libertos 2010 dell'8.10.2017, Atletico Ribera/Vallelunga del 15.10.2017, Vallelunga/Ravanusa del 22.10.2017, Campobello/Vallelunga del 28.10.2017, Vallelunga/Cinque Torri CP dell'1.11.2017 e Partinicaudace/Vallelunga del 12.11.2017, in cui è stato impiegato, nonostante fosse squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 181 del 29.11.2017, il calciatore Vincenzo Filingeri, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara;
Il Sig. Andrea Polizzi, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 22, comma 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, comma 1 delle NOIF per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Vallelunga in occasione della gara Campobello - Vallelunga del 28.10.2018, in cui è stato impiegato, nonostante fosse squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 181 del 29.11.2017, il calciatore Vincenzo Filingeri, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara;
Sig. Vincenzo Firingeli, calciatore schierato dalla società A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 22, comma 2 e 3 per avere preso parte alle gare Vallelunga/Salemi 1930 del 10.9.2017, Nuovo Sancis/Vallelunga del 17.9.2017, Vallelunga/Don Bosco Partinico del 24.9.2017, Olimpia Serradifalco/Vallelunga dell'1.10.2017, Vallelunga/Libertas 2010 dell'8.10.2017, Atletico Ribera/Vallelunga del 15.10.2017, Vallelunga/Ravanusa del 22.10.2017, Campobello/Vallelunga del 28.10.2017, Vallelunga/Cinque Torri CP dell'1.11.2017 e Partinicaudace/Vallelunga del 12.11.2017,

nelle fila della società A.S.D. Vallelunga, senza averne titolo poiché squalificato dal Giudice Sportivo con decisione contenuta nel C.U. n. 181 del 29.11.2017;
La Società A.S.D. Vallelunga per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritto.
All'udienza dibattimentale odierna sono comparsi i deferiti sigg.ri Carmisciano Giovanni e Polizzi Andrea nonché il difensore del deferito sig. Firingeri Vincenzo e il difensore della società A.S.D. Vallelunga il quale ha insistito nella eccezione di nullità del deferimento a cui si sono associati tutti gli altri deferiti presenti.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi le seguente sanzioni:
ammenda di € 600,00 e punti 6 di penalizzazione a carico della società A.S.D. Vallelunga;
mesi sei di inibizione a carico del dirigente sig. Carmisciano Giovanni;
mesi sei di inibizione a carico del dirigente sig. Polizzi Andrea;
squalifica sei giornate a carico del calciatore Firingeri Vincenzo;
Il Tribunale rileva che con nota del 18 settembre 2018 prot. 002648/62 pfi 18/19/CS/ps la Procura Federale notificava ai sensi dell'art. 32 ter comma 4 del C.G.S. agli interessati l'avvenuta conclusione delle indagini contestando loro la violazione dell' art.1 bis, comma 1, w 10 comma 2 del CGS anche in relazione all'art.7, comma1 dello Statuto Federale, e artt. 39,43 commi 1 e 6, e 45 NOIF "*per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Vincenzo Firingeli nelle gare…consentendo che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura* assicurativa".
Che il successivo 29 novembre 2018 la Procura Federale con nota prot. 005305/62 pfi18-19/Cs/ps deferiva gli odierni comparenti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale per rispondere:" *della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 22 commi 2 e 3 del C.G.S. in relazione all'art. 61 comma 1 delle NOIF … per avere impiegato il calciatore Vincenzo Filingeri nonostante fosse squalificato …*"
Che tale discrasia sia in fatto sia in diritto tra l'avviso delle conclusioni delle indagini e l'atto di deferimento determina una violazione del diritto di difesa dei deferiti rendendo di per sé nullo l'atto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la nullità dell'atto di deferimento disponendo restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 47/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. ANDOLINA SALVATORE (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Virtus Ragusa);
società A.S.D. VIRTUS RAGUSA.

La Procura Federale con nota prot. 006303/169pfi 18/19/CS/ps del 20/12/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
A) Il Sig. Andolina Salvatore, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Virtus Ragusa, della violazione dell'art. art. 1 bis comma 1 e art. 10, comma 6 del C.G.S., per avere sottoscritto la distinta delle calciatrici partecipanti alla gara di campionato di

calcio a 5 femminile serie C, del 25/03/2018, ASPI S. Lorenzo/A.S.D. Virtus Ragusa nella quale era iscritta come calciatrice partecipante alla gara l'atleta Depalmas Eleonora, nonostante la stessa non fosse presente né al momento della consegna delle distinte di gara al direttore di gara, né successivamente, nonché di avere attestato, con la sottoscrizione della distinta di gara, la veridicità della data di nascita della calciatrice Spinella Flavia del 16/05/1995, mentre la stessa risulta essere nata il 16/06/1994, con il conseguente impiego della stessa in posizione irregolare, in violazione delle disposizioni regolamentari indicate nel C.U. n. 1 dell'1 luglio 2017 del CR Sicilia LND (1^ parte) e C.U. n. 1 del 3 luglio 2017 (2^ parte) del CR Sicilia LND;
B) La società A.S.D. Virtus Ragusa, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato signor Andolina Salvatore, come sopra descritto, dirigente accompagnatore al momento della commessa trasgressione.
Il deferimento trae origine dalla nota prot. 3623 del 09 aprile 2018 da parte della F.I.G.C. – L.N.D.-C.R.S. – Responsabile Giustizia Sportiva, con la quale si trasmettevano gli atti della gara di campionato di calcio a 5 femminile serie C, del 25/03/2018, ASPI S. Lorenzo/A.S.D. Virtus Ragusa, dai quali si evince la falsa compilazione della distinta di gara e la partecipazione alla stessa di una calciatrice in posizione irregolare.
L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo allo svolgimento delle indagini documentali; le parti inquisite svolgevano attività difensive, che sostanzialmente ammettevano i fatti accaduti in violazione delle norme federali.
All'udienza del 05/02/19 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:
a carico del Andolina Salvatore, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Virtus Ragusa, la sanzione della inibizione per mesi sei;
a carico della società A.S.D. Virtus Ragusa la sanzione dell'ammenda di €800,00 e di punti tre di penalità in classifica.
Le parti deferite, ritualmente convocate e assistite dal proprio difensore sono comparse svolgendo attività difensive richiamandosi alle memorie depositate. In particolare sostengono la tenuità del comportamento tenuto poiché avrebbero involontariamente mancato di depennare la calciatrice Depalmas Eleonora, non presentatasi per la disputa della gara, e asserendo la non applicabilità dell'art. 10, comma 6, del C.G.S. che si riferirebbe al tesseramento irregolare dei calciatori.
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. Infatti, il Sig. Andolina Salvatore, nella propria posizione di dirigente accompagnatore sottoscriveva la distinta delle calciatrici partecipanti alla gara di campionato di calcio a 5 femminile serie C, del 25/03/2018, ASPI S. Lorenzo/A.S.D. Virtus Ragusa nella quale era iscritta come calciatrice partecipante alla gara l'atleta Depalmas Eleonora, nonostante la stessa non fosse presente né al momento della consegna delle distinte di gara al direttore di gara, né successivamente, nonché attestava, con la propria sottoscrizione della distinta di gara, la veridicità della data di nascita della calciatrice Spinella Flavia del 16/05/1995, mentre la stessa risulta essere nata il 16/06/1994, con il conseguente impiego della stessa in posizione irregolare, in violazione delle disposizioni regolamentari indicate nel C.U. n. 1 dell'1 luglio 2017 del CR Sicilia LND (1^ parte) e CU n. 1 del 3 luglio 2017 (2^ parte) del CR Sicilia LND così raggiungendo un risultato utile.
Le difese dei deferiti non sono fondate in quanto la compilazione della distinta di gara è atto del Dirigente Accompagnatore che ne attesta la veridicità con la propria sottoscrizione. La distinta di gara contiene infatti false attestazioni riferibili alle responsabilità del sottoscrittore. Ricorre invece la fattispecie di cui all'art. 1 bis comma 1

anziché dell'art. 10 comma 6 C.G.S. che sanziona i comportamenti antisportivi dei tesserati.
Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari degli incolpati ai quali vanni applicate le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1 e l'art. 4, 2 comma del C.G.S., applica:
a carico del Sig. Andolina Salvatore, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Virtus Ragusa, la sanzione della inibizione per mesi sei;
a carico della società A.S.D. Virtus Ragusa, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di €. 500,00 e di punto uno di penalità da scontarsi nella presente stagione sportiva.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 48/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig.ra MONTI ELENA (Presidente Società A.C.S. D. Colomba Bianca all'epoca dei fatti);
società A.C.S. D. COLOMBA BIANCA.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6241/202 del 19/12/18:
la sig.ra Monti Elena, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S. D. Colomba Bianca, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico nella stagione sportiva 2017-18;
la società A.C.S. D. Colomba Bianca per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig.ra Monti Elena.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig.ra Monti Elena, Presidente della società A.C.S. D. Colomba Bianca all'epoca dei fatti;
ammenda di € 600,00,00 a carico della società A.C.S. D. Colomba Bianca.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.C.S. D. Colomba Bianca, non è stato indicato nelle distinte gare presentate all'arbitro alcun soggetto abilitato quale allenatore dal Settore Tecnico.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.S. D. Colomba Bianca Sig.ra Monti Elena omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mese uno di inibizione a carico del sig.ra Monti Elena, Presidente della società A.C.S. D. Colomba Bianca all'epoca dei fatti;
ammenda di € 300,00 a carico della società A.C.S. D. Colomba Bianca.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 49/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GRAFATO ANTONINO (Presidente della società Pol. Gattopardo all'epoca dei fatti);
Società POL. GATTOPARDO.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6047/54 del 17/12/18:
Il Sig. Grafato Antonino, Presidente della Pol. Gattopardo nella S.S. 2017/18, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, 1° comma, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall'art. 71 delle N.O.I.F. per avere esercitato ripetute pressioni, coinvolgendo anche persone estranee non identificate, nei confronti dell'arbitro della gara A.S.D. Ponte di Ferro/Pol. Gattopardo del 11.12.2017, sig. Bongiorno Salvatore, perché lo stesso si determinasse a fare prendere parte alla gara di un proprio tesserato sprovvisto di documento di riconoscimento;
la società Pol. Gattopardo a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4,comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente, sig. Grafato Antonino.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
la inibizione per mesi dodici a carico del sig. Grafato Antonino;
l'ammenda di € 1.500,00 a carico della società Pol. Gattopardo.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva che i fatti contestati in deferimento sono pienamente provati anche perché ammessi dallo stesso deferito.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Grafato Antonino, Presidente della società Pol. Gattopardo all'epoca dei fatti;
ammenda di € 500,00 a carico della società Pol. Gattopardo.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 50/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. CATALFAMO ANTONINO, calciatore tesserato per la s.s. 2018-2019 per la Società A.S.D. Pro Falcone;
Società A.S.D. Pro Falcone.

La Procura Federale con nota prot. 5962/64 pfi 18-19 MS/CS/gt del 17/12/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
A) Il Sig. Catalfamo Antonino, calciatore tesserato per la s.s. 2018-2019 per la Società A.S.D. Pro Falcone, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 18 bis comma 1 C.G.S. per avere assunto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro della gara Monforte S. Giorgio/A.S.D. Pro Falcone del 24.02.2018, Sig. Puglisi Salvatore attraverso messaggi privati inviati tramite social network;
B) La Società A.S.D. Pro Falcone, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Catalfamo Antonino, come sopra descritto.
Il deferimento trae origine dalla nota prot. SLP/sb del 7 marzo 2017 da parte del Presidente del CR della F.I.G.C. – L.N.D.-C.R.S., con la quale si trasmettevano la nota del Presidente del CRA Sicilia dell'1.3.2017, prot. 844/MC/FO, che lamentava la condotta del Sig. Antonino Catalfamo, tesserato per la società A.S.D. Pro Falcone il quale avrebbe inviato messaggi minacciosi all'arbitro Puglisi Salvatore dopo lo svolgimento della gara tra Monforte San Giorgio/A.S.D. Pro Falcone del 24.02.2018.
L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione e sentito l'indagato e i testi, che ammettevano i fatti ascritti, riconoscendo di avere agito in preda alla rabbia post agonista, credendo a torto di avere subito un danno dall'arbitraggio della gara.
All'udienza odierna sono comparsi l'attuale Presidente della società deferita sig. Gitto Mariano e il Presidente della medesima società all'epoca dei fatti Sig. Mendola Alessandro.
Preliminarmente le parti congiuntamente avanzano istanza di patteggiamento limitatamente alla posizione della società A.S.D. Pro Falcone e chiedono in concreto applicarsi la sanzione di € 400,00 di ammenda.
Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.23 comma 2 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.
Relativamente alla posizione del calciatore deferito sig. Catalfamo Antonino il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità e per l'effetto applicare la squalifica fino al 30.04.19.
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. Infatti, come ammesso dall'indagato, dal teste e dall'arbitro, il Sig. Catalfamo rivolgeva in modo pressante insulti e minacce all'arbitro Sig. Puglisi Salvatore attraverso messaggi in privato inviati tramite social network.
Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari di tutti gli incolpati; tuttavia rileva il pentimento da parte dell'incolpato Catalfamo, nonché di avere rivolto insulti e minacce non pubblicamente ma in privato, utilizzando la messaggeria dei social network.
Ciò induce a considerare rilevante disciplinarmente la condotta ascritta, ma che può essere sanzionata con una sanzione contenuta nel minimo edittale:

Per ciò che attiene alla sanzione a carico della società questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di dovere aderire alle richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione di punti uno di penalizzazione ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 18 del C.G.S.
In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare nel minimo edittale i deferiti, così come da dispositivo.
Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1 e art. 4 comma 2 CGS C.G.S., applica:
su accordo delle parti alla Società A.S.D. Pro Falcone, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di e 400,00;
a carico del Sig. Catalfamo, calciatore tesserato per la s.s. 2018-2019 per la Società A.S.D. Pro Falcone, la sanzione della squalifica fino al 31.03.19.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.
Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo**.**

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI